

Convenzione tra ARES Sardegna e ASL n. 8 di Cagliari per l'avvalimento del personale di Ares Sardegna in qualità di responsabile unico del procedimento per gli interventi del PNRR. Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari

TRA

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, rappresentata dalla dott.ssa Annamaria Tomasella, nella qualità di Direttore Generale e rappresentante legale;

e

l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n.8 di Cagliari C.F. 3990560926 con sede legale in Selargius Via Piero della Francesca n. 1 rappresentata dal Dott. Marcello Tidore in qualità di Direttore generale e rappresentante legale;
Ora denominate "Parti"

PREMESSO

- che, con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, è stata approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14/07/2021;

- che il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), la cui componente principale è il dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF);

- che il decreto del Ministero della salute del 20/01/2022 ha definito il riparto

tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR-PN Missione 6 Salute e piano degli investimenti complementari assegnando, tra l'altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute:

Componente 1 Interventi:

- 1.1 Case della comunità,
- 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT) Strutture,
- 1.3 Ospedali di Comunità,

Componente 2 Interventi:

- 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Sismica;
- che, con deliberazione GRS n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna ASL;

CONSIDERATO

- che, con la L.R. n. 24/2020, si è proceduto al riordino del Sistema Sanitario Regionale individuando quali enti di governo l'Azienda regionale della salute (ARES), le Aziende socio-sanitarie locali (ASL); l'ARNAS Brotzu, l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), le Aziende ospedaliere-universitarie (AOU di Cagliari e Sassari);

- che con le D.G.R. n. 36/47 del 31/8/2021, n. 49/74/ del 17/12/2021 e n. 2/14 del 20/01/2022 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari;

che le note dell'Assessorato all'Igiene e Sanità, prot. n.32318 del 24/12/2021 e n. 277 del 05/01/2022, hanno disposto che, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi che verranno definitivamente individuati con

l'adozione degli atti aziendali, è necessario garantire al Servizio Sanitario Regionale la continuità delle funzioni e dei servizi, già erogati da Ats;

che il Ministero della Salute – Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, con nota prot. n. 234 dell'08/03/2022, ha chiesto di trasmettere il provvedimento /atto ricognitivo riportante gli estremi degli atti di nomina dei Responsabili Unici di Procedimento (RUP) per i progetti del PNRR;

che l'Assessorato, con nota prot. n. 6225 del 11/03/2022, ha chiesto il riscontro alla nota del Ministero;

- che, in ragione della riforma sanitaria in corso, gli Uffici Tecnici sono attualmente assegnati ad Ares, mentre gli interventi previsti dal PNRR (ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali, verso un ospedale sicuro e sostenibile) sono di competenza delle singole ASL;
- che circa le modalità operative da seguire nella individuazione e nomina dei Responsabili Unici di Procedimento, al fine di assicurare la massima speditezza nell'espletamento di tale incombenza, resa più complessa dalla attuale riorganizzazione degli Enti sanitari, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con nota prot. n. 6821 del 18/03/2022, ha comunicato di utilizzare lo strumento offerto dalla L.R. n. 8 del 13/03/2018;
- che l'art. 3, lettera c) prevede che le disposizioni della suddetta legge regionale si applichino agli enti del servizio sanitario regionale, quindi anche nell'assetto modificato dalla recente riforma;
- che la suddetta nota prevede che, per l'individuazione del RUP, le Aziende sanitarie possano fare ricorso alle forme di collaborazione e di integrazione organizzativa dell'art. 49 della L.R. n. 8/2018 che consente, attraverso la

stipula di apposite convenzioni, l'avvalimento del personale, con particolare riferimento alle figure professionali attualmente assegnate ad Ares ed in attesa di definitiva finalizzazione,

- che, ai sensi dell'art. 34, 8°c.della L.R. n. 8/2018, il responsabile del procedimento è un dipendente di ruolo. In caso di carenza in organico di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile tramite gli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici o altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice;

- che, ai sensi dell'art. 49, 1°c. lettera c) della L.R. n.8/2018, la Regione favorisce l'esercizio associato da parte degli enti delle funzioni e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento all'attività di responsabile di progetto e responsabile per fasi e relative attività di supporto;

- che, pertanto, in base agli attuali rapporti tra Ares e ASL, l'incarico di RUP può essere assegnato a dipendenti di ARES;

- che la deliberazione GRS n. 14/30 del 29/04/2022 prevede, tra gli obiettivi assegnati ai direttori generali, la stipula delle convenzioni di avvalimento del personale tra Ares e le Aziende del SSR entro la data di sottoscrizione del CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Sardegna;

- che è necessario ricorrere alle forme di collaborazione ed integrazione organizzativa, recate dall'art.49 della L.R.08/18, per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune attraverso la stipula di apposite convenzioni con

riferimento alle figure professionali attualmente assegnate ad Ares ed in attesa della definitiva assegnazione alle ASL.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante dell'accordo e si considerano accettate.

ARTICOLO 2

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'avvalimento di personale Ares per lo svolgimento delle attività di responsabile del procedimento per la realizzazione degli interventi sotto elencati della Missione 6 Salute, che la Regione Sardegna ha affidato e confermato alle ASL, con deliberazione n. GRS 12/16 del 07/04/2022:

Componente 1 M6C1 Interventi:

- 1.1 Case della comunità,
- 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT) Strutture,
- 1.3 Ospedali di Comunità,

Componente 2 M6C2 Interventi:

- 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Sismica;

La gestione, controllo e attuazione dei suddetti interventi sono di esclusiva competenza delle Aziende sanitarie che ne hanno la totale responsabilità, fermo restando compiti e responsabilità previsti in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 e altre specifiche disposizioni del Codice degli appalti e della L. 7/8/1990, n. 241.

ARTICOLO 3

Personale

La ASL di Cagliari, con nota prot. n. 47717 del 24/03/2022 ha richiesto la disponibilità alla nomina in qualità di RUP dell' Ing. Valerio Vargiu.

L'Ares, ai sensi della L.R. n. 8/2018 e della nota RAS prot. n. 6821 del 18/03/2022, ha dato riscontro positivo a quanto richiesto.

L'Asl n. 8 di Cagliari con deliberazioni n. 56 del 25.03.2022 ha provveduto alla relativa nomina.

ARTICOLO 4

Attività RUP

Il servizio reso dal dipendente di Ares, indicato nell'art. 3, è in funzione dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico di RUP, ferma la disponibilità di detto personale in capo ad Ares.

Ares si riserva di chiedere la modifica o revoca del conferimento dell'incarico di RUP per motivate esigenze aziendali o, nell'ipotesi, in cui vengano meno i presupposti previsti.

ARTICOLO 5

Ufficio del RUP

E' compito delle ASL Cagliari prevedere e costituire, con risorse proprie o tramite il ricorso a finanziamenti, l'ufficio di supporto al RUP in funzione della complessità dell'intervento.

ARTICOLO 6

Invarianza della spesa

Dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'attuazione delle previsioni di cui al presente atto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Durata

La presente Convenzione ha vigenza fino alla conclusione degli interventi, secondo le tempistiche previste dal PNRR.

ARTICOLO 8

Erogazione degli incentivi

Le modalità di erogazione degli incentivi, nel rispetto dell'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, saranno quelle previste dai regolamenti delle singole ASL.

ARTICOLO 9

Copertura assicurativa

Per gli infortuni sul lavoro la gestione è di competenza di ARES in qualità di datore di lavoro.

Per le attività e le funzioni di responsabile del procedimento, oggetto di disciplina nella presente convenzione, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è posta in capo alla ASL per la quale il RUP svolge la sua attività.

Al personale che svolge le attività della presente convenzione è garantito l'accesso ai locali in cui deve essere svolta l'attività di competenza.

L'ASL è tenuta agli stessi obblighi di sicurezza e prevenzione che deve osservare per i propri dipendenti nel rispetto di quanto previsto dal decreto n. 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti collaborano nello svolgimento delle attività, l'osservanza della massima riservatezza circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente accordo, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo n. 101/2018 e s.m.i.

ARTICOLO 11

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per ARES: protocollo@pec.aressardegna.it

per l'ASL n. 8 di Cagliari: protocollo@pec.aslcagliari.it

ARTICOLO 12

Disposizioni finali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte

interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale .

ARTICOLO 13

Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti.

Il presente atto, composto da n. 9 pagine e da n. 13 articoli è sottoscritto dalle parti, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis legge 241/90, come modificata dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Regionale della Salute (ARES)

Asl n. 8 di Cagliari

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Marcello Tidore